

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE FEDERALE D'APPELLO  
I<sup>a</sup>SEZIONE**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 083/CFA  
(2014/2015)**

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELSIG. LEONARDI PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ PARMA FC SPA, SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VI) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7944/571 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015); NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. A), PARAGRAFO VII) N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 7948/572 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)**

La C.F.A., viste le delibere del C.d.a. del Parma Football Club S.p.A. del 9.1.2015 e del 9.2.2015, accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Leonardi Pietro e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Publicato in Roma il 26 giugno 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio